

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Deducibilità degli interessi passivi
03	ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale
04	IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni
06	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)
	LAVORO
07	PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali
08	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Deducibilità degli interessi passivi - Finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili per i quali è concesso a terzi il diritto di superficie - Deducibilità integrale degli interessi - Inapplicabilità (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.4.2025 n. 110)

Con la risposta a interpello 16.4.2025 n. [110](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la costituzione di un diritto di superficie a beneficio di terzi a fronte di un canone non è assimilabile a una locazione ai fini della deducibilità degli interessi sostenuti da soggetti IRES ex [art. 1](#) co. 36 della L. 244/2007.

Il caso di specie riguarda una società che acquista terreni attraverso finanziamenti garantiti da ipoteca e la cui remunerazione è rappresentata da interessi pagati a tassi di mercato.

Sui terreni acquisiti si intende costituire il diritto di superficie di durata determinata (di solito, 20 anni) in favore di soggetti terzi operanti nel campo delle energie rinnovabili, i quali vi installeranno dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, percependo in cambio un corrispettivo sotto forma di canone periodico.

Deducibilità degli interessi passivi delle immobiliari di gestione

Ai sensi dell'[art. 90](#) del TUIR, non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi relativi agli immobili patrimonio. Un'eccezione a questo principio è rappresentata dagli interessi passivi, per i quali l'[art. 1](#) co. 35 della L. 244/2007 prevede una norma di interpretazione autentica secondo la quale (circ. Agenzia delle Entrate 21.4.2009 n. [19](#), § 2.2.5 e 22.7.2009 n. [37](#)):

- gli interessi passivi a servizio di finanziamenti contratti per la costruzione o per l'acquisto degli immobili di cui all'[art. 90](#) co. 1 del TUIR sono deducibili ai sensi dell'[art. 96](#) del TUIR;
- gli interessi passivi di funzionamento sono integralmente indeducibili ai sensi dell'[art. 90](#) co. 2 del TUIR.

Inoltre, il successivo [art. 1](#) co. 36 della L. 244/2007 prevede una disposizione che consente l'integrale deducibilità degli interessi senza l'applicazione dell'[art. 96](#) del TUIR. In sintesi, si prevede che non rilevano ai fini dell'[art. 96](#) del TUIR e che sono, pertanto, integralmente deducibili gli "interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione".

Questa norma ha conosciuto un intervenuto abrogativo sul finire del 2018, con decorrenza dall'1.1.2019, ed una rimozione dell'abrogazione, ad opera della L. [145/2018](#) (legge di bilancio 2019), prima ancora che la stessa potesse diventare efficace. Pertanto, la deduzione integrale ha continuato ad applicarsi anche dal periodo d'imposta 2019.

Si segnala che il co. 4 dell'[art. 4](#) del DLgs. 147/2015 ha definito meglio l'ambito soggettivo della disposizione sopracitata, precisando:

- non solo che tale deducibilità si applica nei confronti delle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare;
- ma altresì che si considerano tali quelle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

Requisito della destinazione alla locazione degli immobili

Riguardo al requisito della destinazione alla "locazione" dei beni eleggibili a godere dell'integrale deduzione degli interessi previsto dall'[art. 1](#) co. 36 della L. 244/2007, l'Agenzia delle Entrate osserva che tale fattispecie si dimostra differente dalla concessione del diritto di superficie. Infatti, quest'ultimo rappresenta un diritto reale di godimento disciplinato dagli [artt. 952 - 956 c.c.](#) e consiste nella concessione a terzi, da parte del proprietario di un terreno o di un immobile, del

diritto a costruire sopra o sotto il suolo.

A questi fini, dunque, non è possibile equiparare la locazione con la costituzione di un diritto di superficie.

La norma introdotta dalla L. [244/2007](#) e quelle successive richiamano espressamente l'istituto della locazione allo scopo di individuare la destinazione dell'immobile, escludendo la possibilità di utilizzare altri istituti (simili o analoghi) ai fini dell'integrale deducibilità degli interessi.

Il requisito specifico della destinazione alla locazione non risulta dunque integrato nel caso analizzato dalla risposta n. [110/2025](#), in quanto gli immobili garantiti da ipoteca saranno oggetto di contratto di costituzione del diritto di superficie.

art. 1 co. 36 L. 24.12.2007 n. 244

art. 96 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 16.4.2025 n. 110

Il Quotidiano del Commercialista del 17.4.2025 - "Interessi passivi su immobili destinati specificamente a locazione totalmente deducibili" - Sanna

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Interessi passivi - Reddito d'impresa" - Sanna S.

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2024 - Definizione del regime premiale (prov. Agenzia delle Entrate 11.4.2025 n. 176203)

Il provv. Agenzia delle Entrate 11.4.2025 n. [176203](#) ha confermato anche per il 2024 i punteggi di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA ([art. 9-bis](#) co. 11 del DL 50/2017), anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione.

Analogamente agli scorsi anni, nell'ottica di premiare situazioni di affidabilità costanti nel tempo, è stato previsto un meccanismo di accesso ai benefici basato:

- sul punteggio ISA dell'annualità di applicazione (2024);
- oppure, in alternativa, sul punteggio ISA medio dell'anno di applicazione (2024) congiuntamente a quello dell'anno precedente (2023).

Ambito soggettivo

Il regime premiale è applicabile se per l'attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente. La prassi costante dell'Agenzia delle Entrate esclude dai benefici i contribuenti che, per la presenza di una causa di esclusione, nel periodo d'imposta interessato:

- non presentano il modello ISA;
- oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA.

Inoltre, non è possibile rinunciare a una causa di esclusione nell'ottica di accedere al regime premiale atteso che, ricorrendo i presupposti della causa di esclusione, il risultato dell'ISA eventualmente applicato non potrebbe ritenersi affidabile (circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2020 n. [16](#), § 8.1).

Nel caso in cui siano conseguiti, con riferimento a un periodo d'imposta, sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, l'accesso ai benefici premiali è possibile se:

- il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
- il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio.

Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione di garanzia

Con un risultato di affidabilità pari almeno a 9 (tanto per il 2024, quanto come media semplice dei

livelli di affidabilità 2023 e 2024), è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativi all'IVA maturati nell'annualità 2025, nonché a 50.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo 2024;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2025, per crediti d'importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui.

Se i punteggi ISA risultano inferiori a 9 ma almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2024, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024, i medesimi benefici possono essere usufruiti fino all'importo massimo di 50.000,00 euro, per i crediti IVA, e fino a 20.000,00 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Esonero dalla disciplina delle società non operative e dall'accertamento sintetico

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2024, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

- esclusione dalla disciplina delle società non operative;
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2024, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Accertamenti basati su presunzioni semplici

Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2024, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024, il contribuente può beneficiare per il 2024 dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Riduzione dei termini di accertamento

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d'imposta 2024 consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Concordato preventivo biennale

I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale mediante la compilazione del quadro P dei modelli ISA applicano i benefici del regime premiale a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ([art. 19](#) co. 3 del DLgs. 13/2024, risposte Agenzia delle Entrate a FAQ del [25.10.2024](#) e [24.2.2025](#)).

art. 19 DLgs. 12.2.2024 n. 13

art. 9 bis DL 24.4.2017 n. 50

Provvedimento Agenzia Entrate 11.4.2025 n.

176203 FAQ Agenzia Entrate 24.2.2025

FAQ Agenzia Entrate 25.10.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2025 - "Definiti i punteggi ISA per il regime premiale" - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 12.4.2025, p. 25 - "L'adesione al concordato spalanca le porte del regime premiale Isa" - Cerofolini M., Pegorin L.

Italia Oggi del 12.4.2025, p. 24 - "ISA, invio massivo dati dal Fisco" - Poggiani F.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Indici sintetici di affidabilità fiscale - Regime premiale" - Rivetti P.

IMPOSTE INDIRETTE

Successioni e donazioni - Novità del DLgs. 139/2024 - Istruzioni operative per gli Uffici (circ. Agenzia delle Entrate 16.4.2025 n. 3)

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 16.4.2025 n. [3](#), ha fornito agli Uffici alcune indicazioni operative per l'uniforme attuazione della riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni, intervenuta ad opera del DLgs. 18.9.2024 n. [139](#).

Nel documento in questione, l'Amministrazione finanziaria ha passato in rassegna i principali interventi modificativi apportati al DLgs. [346/90](#) (Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni) da parte del decreto delegato, soffermandosi sia sulle novità vere e proprie, sia sulle disposizioni che si sostanziano nel mero recepimento di principi già fatti propri dalla prassi e dalla giurisprudenza.

Decorrenza delle nuove disposizioni

La circ. [3/2025](#) ha ricordato che, ai sensi dell'[art. 9](#) co. 3 del DLgs. 139/2024, le nuove norme sono destinate a trovare applicazione nei confronti delle successioni aperte e delle donazioni fatte a partire dall'1.1.2025.

Autoliquidazione dell'imposta sulle successioni

Tra gli interventi di riforma con portata innovativa, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato l'introduzione del meccanismo di autoliquidazione dell'imposta di successione sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, salvi i successivi controlli di regolarità da parte dell'ufficio, ai quali può far seguito, entro il termine decadenziale di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, la notifica

dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta eventualmente dovuta.

Il versamento dell'imposta autoliquidata deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni).

Sono stati, inoltre, richiamati i contenuti della risoluzione n. [2/2025](#), che ha istituito i codici tributo per il pagamento delle somme dovute in base alle nuove disposizioni.

Svincolo dei conti correnti prima della dichiarazione di successione

L'Amministrazione finanziaria ha anche riepilogato i contenuti del nuovo co. 4-bis dell'[art. 48](#) del DLgs. 346/90, ove si stabilisce che se l'erede, maggiore di 26 anni, è uno solo e l'eredità contiene immobili può chiedere lo svincolo dei conti correnti prima della presentazione della dichiarazione di successione, ma nei limiti in cui gli sia necessario per versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

Sul punto, le Entrate hanno precisato che:

- il requisito dell'unicità dell'erede si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi sia la presenza di altri chiamati all'eredità che, tuttavia, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all'eredità stessa;
- il requisito anagrafico deve ritenersi sussistente qualora, alla data della presentazione dell'istanza all'istituto bancario, il richiedente non abbia ancora compiuto 26 anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta stessa;
- la categoria catastale degli immobili presenti nell'asse ereditario è del tutto irrilevante ai fini dell'operatività della nuova disposizione;
- lo svincolo delle attività non può essere disposto ai fini del pagamento di tributi diversi rispetto a quelli tassativamente indicati dall'[art. 48](#) del DLgs. 346/90 (ad esempio, l'imposta di successione).

Aliquote e franchigie

L'*excursus* compiuto dalla circ. [3/2025](#) include, altresì, l'intervenuta trasposizione delle disposizioni inerenti alla determinazione delle aliquote e franchigie per il calcolo dell'imposta di successione e donazione dall'[art. 2](#) del DL 262/2006 (che è stato, infatti, abrogato) agli [artt. 7 e 56](#) del DLgs. 346/90.

Ulteriori indicazioni

Quanto agli ulteriori profili oggetto di riforma, l'Agenzia delle Entrate ha, tra l'altro, posto l'accento:

- sull'esplicita inclusione dei trasferimenti derivanti dal *trust*, tra quelli suscettibili di dar luogo all'applicazione delle imposte di successione e di donazione;
- sulle modifiche occorse all'[art. 6](#) co. 1 del DLgs. 346/90 in tema di individuazione dell'ufficio competente per l'applicazione dell'imposta di successione;
- sull'espressa abrogazione del coacervo successorio e il mantenimento di quello donativo al solo fine di valutare l'intervenuta erosione delle franchigie per effetto di donazioni anteriori;
- sull'accertamento delle liberalità indirette (ammesso esclusivamente in presenza di dichiarazioni dell'interessato nell'ambito dell'accertamento di altri tributi ex [art. 56-bis](#) del DLgs. 346/90).

Novità in tema di sanzioni

La ricognizione tracciata dalla circ. [3/2025](#) ha coinvolto, infine, anche l'[art. 4](#) del DLgs. [87/2024](#), il quale ha modificato varie disposizioni in materia di sanzioni relative a violazioni in materia di imposte di successione e donazione, con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dall'1.9.2024.

art. 1 DLgs. 18.9.2024 n. 139

DLgs. 31.10.1990 n. 346

Circolare Agenzia Entrate 16.4.2025 n. 3

Risoluzione Agenzia Entrate 10.1.2025 n. 2

Il Quotidiano del Commercialista del 17.4.2025 - "Uffici chiamati all'uniformità dopo la riforma dell'imposta sulle successioni" - Novella

Il Sole - 24 Ore del 17.4.2025, p. 37 - "Donazioni indirette, tassazione solo se emerge dall'accertamento" - Busani A.

Scheda n. 1426.01 in Agg. 10/2024 - "Novità della riforma delle imposte indirette (DLgs. 139/2024)" - Mauro - Novella

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) - Ambito applicativo (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 15.4.2025 n. 102 e 16.4.2025 n. 109 e n. 108)

L'ambito applicativo del concordato preventivo biennale (CPB) è stato definito da alcune risposte a interpello riguardanti il requisito di applicazione degli ISA, le relative condizioni di accesso e cause di esclusione.

Applicazione degli ISA

La condizione preliminare per poter valutare la proposta di concordato preventivo biennale è che per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta sia stato approvato un ISA e che questo sia effettivamente applicato perché non ricorrono cause di esclusione. Lo si evince dall'[art. 10](#) del DLgs. 13/2024 che fa riferimento ai "contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità".

La possibilità di aderire non dipende dalla mera allegazione del modello CPB al modello ISA, in quanto il CPB è precluso anche quando la presentazione del modello ISA sia richiesta a meri fini statistici o per l'acquisizione dei dati necessari alla futura elaborazione degli ISA.

In sostanza, per aderire al concordato preventivo formulato, ad esempio, per il 2025 e il 2026, occorre che non sussistano cause di esclusione e che sia compilata e allegata la comunicazione dei dati rilevanti ISA al modello REDDITI 2025.

Con la risposta a interpello 16.4.2025 n. [109](#), è stata negata la possibilità di adesione al CPB 2024-2025 a una società che a novembre 2022 aveva perfezionato un'operazione di trasformazione da snc a srl e, in tale sede, aveva optato per l'estensione della durata del primo esercizio sociale da 12 a 13 mesi, ai sensi dell'[art. 76](#) co. 2 del TUIR. In questa situazione - a

giudizio dell'Agenzia - sarebbe operativa per il periodo "ante CPB" la causa di esclusione dagli ISA prevista dall'[art. 9-bis](#) co. 6 lett. a) del DL 50/2017 per "inizio o cessazione dell'attività"; conseguentemente il soggetto:

- non applica gli ISA;
- non è tenuto a presentare il relativo modello ISA;
- non beneficia del regime premiale;
- non può aderire alla proposta di CPB per il biennio successivo.

Relativamente a questa causa di esclusione era stato chiarito che sono riconducibili a ipotesi di inizio o cessazione attività tutte quelle situazioni accumulate dalla circostanza di riguardare l'accadimento di eventi eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa; tra esse erano state individuate le operazioni straordinarie di trasformazione, scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione, nonché le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda (circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. [17](#), § 4).

Condizioni per l'applicazione del CPB

In relazione alle condizioni di accesso al concordato preventivo biennale, ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. b-bis) del DLgs. [13/2024](#), non possono accedervi i soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

Con la risposta a interpello Agenzia Entrate 16.4.2025 n. [108](#) è stato precisato che l'applicazione del nuovo *patent box* di cui all'[art. 6](#) del DL 146/2021 non preclude l'accesso al concordato preventivo biennale, non rientrando tale agevolazione tra le fattispecie di esclusione dal CPB individuate dalla previsione citata. La riduzione del reddito imponibile per effetto del nuovo *patent box* è infatti determinata da una maggiorazione di determinati costi deducibili, a fronte di un reddito che comunque avrebbe concorso pienamente alla determinazione dell'imponibile del contribuente.

L'[art. 21](#) del DLgs. [13/2024](#) prevede, tra le altre, la causa di esclusione dal CPB per la società o l'ente che risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero per la società o l'associazione di cui all'[art. 5](#) del TUIR che è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.4.2025 n. [102](#), è stato chiarito che il concordato preventivo 2024-2025 cui ha aderito una srl non cessa se il socio unico della medesima cede o conferisce l'intera partecipazione in un'altra società. Nella situazione oggetto dell'interpello non è ravvisabile alcuna causa di cessazione dal CPB tra quelle individuate dall'[art. 21](#) co. 1 lett. b-ter) del DLgs. [13/2024](#).

Nella fattispecie specifica, la causa di cessazione relativa al compimento di operazioni di fusione, scissione, conferimento non è configurabile posto che, nel caso specifico, la srl che ha aderito al CPB non si rende né conferente/cedente, né conferitaria/cessionaria di partecipazioni (o di altri asset), ma sono le sue quote (la totalità di queste) a essere oggetto del conferimento ovvero della cessione da parte del suo socio unico a una terza società.

Anche l'altra causa di cessazione riconducibile alla modifica della compagine sociale non è integrata poiché la stessa opera esclusivamente con riguardo a società e associazioni di cui all'[art. 5](#) del TUIR, mentre nel caso specifico il soggetto interessato è una srl.

art. 10 DLgs. 12.2.2024 n. 13

Risposta interpello Agenzia Entrate 15.4.2025

n. 102 Risposta interpello Agenzia Entrate

16.4.2025 n. 108 Risposta interpello Agenzia

Entrate 16.4.2025 n. 109

Lavoro**PREVIDENZA**

Maternità e congedi parentali - Bonus nuove nascite - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - Rilascio del servizio per la presentazione delle domande (circ. INPS 14.4.2025 n. 76 e messaggio INPS 16.4.2025 n. 1303)

Con la circ. 14.4.2025 n. [76](#), l'INPS ha illustrato la disciplina del c.d. *bonus* nuovi nati, introdotto dall'[art. 1](#) co. 206 della L. 30.12.2024 n. 207.

Tale *bonus* è pari a 1.000,00 euro ed è erogato, su domanda, *una tantum* dall'INPS per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2025.

Con l'indicata circolare l'Istituto ha, inoltre, fornito indicazioni per presentare le relative domande.

Con il messaggio INPS 16.4.2025 n. [1303](#) è stato comunicato il rilascio, dal 17.4.2025, del servizio "Bonus nuovi nati" per la presentazione delle relative domande.

Requisiti di accesso

Ai fini dell'accesso al *bonus* nuovi nati i richiedenti devono possedere, congiuntamente, i requisiti indicati dall'[art. 1](#) co. 206 della L. 207/2024, che sono stati riepilogati nella circ. n. [76/2025](#).

Tali requisiti riguardano:

- la cittadinanza;
- la residenza in Italia (che deve sussistere dalla data dell'evento alla data di presentazione della domanda);
- la situazione economica del nucleo familiare (è necessario che l'ISEE del nucleo in cui è presente il figlio per il quale si chiede il contributo non sia superiore a 40.000,00 euro annui, escludendo dalla determinazione dell'indicatore le erogazioni relative all'assegno unico e universale);
- data di nascita, adozione o affidamento preadottivo (è riconoscibile per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2025).

Data di nascita, adozione o affidamento preadottivo

Il *bonus* è riconosciuto per i figli nati o adottati dall'1.1.2025.

Con riferimento alle adozioni, il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni. Inoltre:

- in presenza di un provvedimento di affidamento preadottivo viene assunta come data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento preadottivo di cui all'[art. 22](#) co. 6 della L. 4.5.83 n. 184;
- per le adozioni internazionali viene assunta come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile;
- in sede di prima attuazione, per i minori adottati dall'1.1.2025 con provvedimento di affidamento preadottivo antecedente a tale data è possibile richiedere il *bonus* con riferimento alla data della sentenza di adozione.

Presentazione delle domande

Il *bonus* può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori.

In caso di genitori non conviventi, è richiedibile dal genitore che convive con il figlio (nato, adottato o in affidamento preadottivo), mentre per il genitore incapace di agire o minorenne, è richiedibile dal genitore di quest'ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza:

- per gli eventi verificatisi dopo il 17.4.2025, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio;
- per gli eventi verificatisi prima del 17.4.2025, entro il 16.6.2025.

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:

- il portale web dell'Istituto, utilizzando la propria identità digitale (SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS);
- la relativa funzione disponibile nell'app INPS mobile (per il rilascio del servizio occorre attendere un successivo messaggio dell'INPS);
- *Contact Center* Multicanale;
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. [445](#), il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla misura.

All'atto della domanda deve essere indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.

Erogazione

Il *bonus* è erogato *una tantum* dall'INPS in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande presentate e accolte, nei limiti delle risorse stanziare nell'anno di presentazione della domanda.

art. 1 co. 206 L. 30.12.2024 n. 207

art. 1 co. 207 L. 30.12.2024 n. 207

art. 1 co. 208 L. 30.12.2024 n. 207

Circolare INPS 14.4.2025 n. 76

Guide Eutekne - Previdenza - "INPS - Bonus bebè" - Gianola G.

Il Quotidiano del Commercialista del 15.4.2025 - "Bonus nuovi nati da richiedere entro 60 giorni dalla nascita" - Gianola

Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 20.12.2024 N. 1924

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI - ONERI DETRAIBILI - Tasse e contributi per la frequenza delle università non statali - Importi massimi detraibili - Individuazione per il periodo d'imposta 2024

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 954 lett. b) della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:

- università statali;
- università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), dal 2020 diventato Ministero dell'Università e della ricerca (MUR), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

In attuazione di tale disciplina, con il presente DM è stato individuato l'importo massimo detraibile delle spese per la frequenza di Università non statali in relazione al periodo d'imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025).

Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d'imposta 2024

In relazione al periodo d'imposta 2024, l'importo massimo detraibile delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è stato individuato:

- per ciascuna area disciplinare di afferenza (distinguendo tra area medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale), sulla base delle classificazioni riportate in allegato al presente DM;
- in base alla Regione in cui ha sede il corso di studio.

L'importo massimo detraibile al 19% è infatti pari ai seguenti importi, che confermano quelli applicabili in relazione ai periodi d'imposta 2023, 2022 e 2021:

- per l'area disciplinare "medica": 3.900,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 3.100,00 euro, per il Centro; 2.900,00 euro, per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "sanitaria": 3.900,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.900,00 euro, per il Centro; 2.700,00 euro, per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "scientifico-tecnologica": 3.700,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.900,00 euro, per il Centro; 2.600,00 euro, per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "umanistico-sociale": 3.200,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.800,00 euro, per il Centro; 2.500,00 euro, per il Sud e le Isole.

Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:

- "Nord": la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l'Emilia Romagna;
- "Centro": la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il Lazio;
- "Sud e Isole": la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Corsi di dottorato, specializzazione e master

Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19% per il periodo d'imposta 2024 è pari ai seguenti importi, come in relazione ai periodi d'imposta 2023, 2022 e 2021:

- 3.900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;
- 3.100,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
- 2.900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Agli importi detraibili sopra indicati deve essere sommato l'ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 3 co. 20-23 della L. 28.12.95 n. 549.

Aggiornamento degli importi

Gli importi detraibili delle spese in esame saranno aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Spese sostenute per i familiari

Ai sensi dell'art. 15 co. 2 del TUIR, le spese in esame sono detraibili anche se sono sostenute nell'interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi del precedente art. 12.